



*Assemblea Regionale Siciliana*  
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO

Palermo, 29 dicembre 2009

## **DISEGNO DI LEGGE SU**

**“Nuove norme per l’elezione diretta del Presidente della Regione siciliana”**

PRESENTATO

dall’on. Davide Faraone

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

On.li Colleghi,

l’attuale sistema elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana, prevede, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge regionale 3 Giugno 2005, n. 7, l’uso della scheda unica che viene consegnata a ciascun elettore. Il voto espresso dall’elettore risulta assegnato automaticamente alla lista regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione se, non essendo direttamente segnata la lista regionale del candidato alla carica di Presidente, tuttavia é espresso a favore di una qualsiasi delle liste ad essa collegata.

Pur prevedendo l’attuale sistema elettorale il voto disgiunto, tuttavia esso è alquanto limitato nella sua effettiva volontà in quanto spesso è accaduto che si indichi solo l’espressione del voto di lista per l’elezione dell’Assemblea regionale e non quello per l’elezione del Presidente. In sostanza il voto espresso solo a favore di una delle liste presenti é assegnato ugualmente al candidato Presidente cui quella lista è collegata. Ma, ci si chiede: l’elettore, realmente avrebbe voluto votare espressamente per quel candidato alla carica di Presidente?

Resta, in ipotesi, un più che legittimo dubbio a tal proposito. Così stando le cose, infatti, la volontà dell’elettore non è pienamente espressa, quindi rispettata secondo il principio univoco di una scelta deliberata a favore di uno dei diversi candidati alla Presidenza della Regione.

La presenza della scheda unica, di fatto, non solo porta confusione nell’elettorato ma è anche causa dell’aumento di schede nulle per la difficoltà di praticare il voto disgiunto sul cui principio la stessa legge si articola.

A questa prima riflessione ne va sviluppata una seconda e cioè che l'attuale sistema è imperniato, innanzitutto, sulla elezione diretta del Presidente della Regione individuando in tale organo monocratico la reale espressione della volontà diretta di governo del corpo elettorale.

In altre parole, senza mediazioni alcune, il Presidente risultato eletto incarna la volontà di rappresentanza e di governo che il popolo esprime avendolo scelto, dalla platea dei diversi altri candidati, sulla base del programma da lui presentato.

Tale espressione non può essere condizionata se non secondo le procedure fissate dalla stessa legge (ipotesi di sfiducia e/o di rimozione e/o destituzione), sganciata, per così dire da equilibri addivenire e deve perciò essere pienamente e realmente rappresentativa della volontà popolare.

L'attuale sistema che ancora invece l'elezione pur diretta del Presidente, alla maggioranza dei partiti e/o delle liste a lui collegate che lo sostiene cui, per derivazione, è trasmesso-assegnato il voto espresso dell'elettore, inficia la base principale dell'elezione diretta del Presidente che non può trovare intermediari di sorta tra lui e il corpo elettorale che lo elegge.

Cosa diversa, è invece, la scelta della componente chiamata a costituire la rappresentanza dell'Assemblea regionale Siciliana cui, espressione anch'essa della stessa legittimità popolare, è chiamata a svolgere compiti e funzioni diversi da quella di Governo in capo al Presidente della Regione.

Da queste riflessioni riteniamo invece che l'esperienza della doppia scheda, utilizzata in passato, per esempio, per la prima elezione diretta del Sindaco introdotta dalla l.r. 26 agosto 1992, permetta di ovviare non solo a indubbi inconvenienti di carattere pratico, ma, soprattutto, permetta un miglior esercizio del diritto di voto e della libertà dello stesso attraverso la possibilità di esprimere voti differenti, non condizionabili né mediati, utilizzando schede diverse.

Al fine quindi di assicurare il rispetto della più genuina volontà popolare in sede di elezione diretta del Presidente della Regione, è necessario ricondurre il sistema della sua elezione a meccanismi più semplici, tali da non indurre l'elettore in facili errori, introducendo un sistema di "doppia scheda" che separi il destino del capo del Governo regionale da quello dei singoli deputati.

Tale sistema assicura maggiore chiarezza in sede di voto e appare più idoneo a rispettare l'effettiva volontà popolare rispetto alla scelta del candidato Presidente, in quanto l'elezione degli stessi nasce realmente in modo diretto ed immediato dalla volontà e dai voti personalmente ottenuti, senza che vengano a determinarsi perversi effetti di "trascinamento", in un senso o in un altro, ma – soprattutto – in favore di deputati e liste non necessariamente graditi all'elettore.

A questa analisi, per così dire tecnico-politica attinente alle modalità di voto, va poi affiancata l'altra analisi non meno importante e strategica: quella della segretezza del voto e del suo conteggio.

Il voto è effettivamente libero se è segreto e quindi se nessuno ha la possibilità di effettuare un controllo a posteriori per verificare la preferenza data in sede di spoglio e conteggio delle schede. Lo spoglio delle schede così come oggi avviene oggi, spesso, non garantisce tale sacrosanto diritto.

Infatti, il vigente sistema elettorale, caratterizzato dallo spoglio presso ogni singola sezione delle schede votate in quella stessa sezione, consente – con scarsi margini di dubbio – di individuare e

risalire all'identità e al numero delle persone che hanno o meno votato un determinato candidato, con grave violazione della libertà personale garantita proprio dalla segretezza e dalla certezza della segretezza del voto.

Tale situazione, non vi è dubbio alcuno, condiziona l'effettiva libertà di voto e determina, spesso, risultati fuorvianti rispetto all'effettiva volontà popolare.

Questo è tanto più grave, quanto più diffusi e frequenti sono stati i casi di condizionamento e/o controllo mafioso del voto venutisi a determinare in alcune aree del territorio dell'Isola (la storiografia e la letteratura a tal proposito è ben nutrita).

Partendo da queste premesse la proposta di riforma intende modificare due aspetti sostanziali dell'attuale sistema elettorale per l'elezione diretta del Presidente della Regione: quello relativo all'introduzione della doppia scheda e quello relativo al seggio unico di spoglio e conteggio delle schede.

Ciò perché, si ripete, si intende salvaguardare il principio di espressione della volontà del cittadino e il principio della sua segretezza nell'esercizio di espressione di tale volontà, che i sistemi elettorali devono immancabilmente garantire a ogni cittadino.

In tal senso, basti pensare, ad esempio, che molti paesi, soprattutto europei, per garantire la segretezza del voto, effettuano spoglio e conteggio in un'unica soluzione, attraverso l'aggregazione delle schede dei vari seggi elettorali in un'unica urna da tenersi nell'ufficio elettorale centrale.

In tale direzione, il presente disegno di legge vuole recepire tale pratica, già collaudata, che permette di eliminare interferenze e pressioni indebite legate alla possibilità di controllo della referenza esercitata.

--- 0 ---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1

#### Schede di votazioni

Il comma 2 dell'art. 1 della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge regionale 3 Giugno 2005, n. 7, è così sostituito:

“2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene mediante due schede separate, di colore diverso, una per l'elezione del Presidente della Regione, l'altra per l'elezione dell'Assemblea regionale”.

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. La scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione contiene il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente con accanto il contrassegno identificativo di ogni candidatura;

4. Il voto per il Presidente si esprime tracciando un segno sul nome e il cognome o sul contrassegno identificativo del candidato, ovvero su entrambi.

5. Per la nullità delle schede si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia. Sono annullate le schede che non consentono di individuare la scelta dell'elettore.”

## Art. 2 Procedimento elettorale

Dopo l'articolo 49 della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

“49 bis -

1. Presso l'ufficio centrale circoscrizionale è istituito il seggio unico circoscrizionale per l'elezione del Presidente della Regione.
2. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29 il presidente di sezione trasmette tempestivamente all'ufficio centrale circoscrizionale, con gli agenti della forza pubblica, l'urna contenente le schede votate per l'elezione del Presidente della Regione.
3. Tutte le urne contenenti le schede votate provenienti dalle sezioni elettorali vengono svuotate in un unico o più adeguati contenitori.
4. Le operazioni di cui agli articoli 50 e 53 della legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29 sono effettuate dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale.
5. Con successivo regolamento sono disciplinate modalità e termini per le operazioni di scrutinio in conformità con le disposizioni della presente legge.
6. E' proclamato eletto il candidato che al primo turno di votazione abbia ottenuto almeno il 51 per cento del totale dei voti validamente espressi in ambito regionale con riferimento alle schede di votazione relative alla carica di Presidente della Regione.
7. Nel caso in cui non dovesse raggiungersi il quorum previsto dal comma 7 si procede nella seconda domenica successiva alla prima votazione con il ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.
8. Dopo il ballottaggio é proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validamente espressi.
9. Il Presidente della Regione si insedia lo stesso giorno dell'elezione.

## Art. 3 Spoglio dei voti per l'Assemblea regionale siciliana

Al comma 1 dell'art 50 della legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “procede allo spoglio dei voti.”, eliminare il punto e aggiungere le seguenti parole: “relativi all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana”.

Art. 4  
Abrogazioni di norme

Il comma 3 dell'art. 1 ter della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge regionale 3 Giugno 2005, n. 7, è abrogato:

Il comma 5 dell'Art. 3 della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge regionale 3 Giugno 2005, n. 7, è abrogato

Al comma 6 dell'Art. 3 della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge regionale 3 Giugno 2005, n. 7, sono cassate le parole "riferite a più liste regionali o".

La lettera b) del comma 1 dell'Art. 3 bis e il comma 3 della Legge regionale 20 Marzo 1951, n. 29, aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge regionale 3 Giugno 2005, n. 7, sono abrogati.

Art. 4  
Disposizioni comuni

Dall'entrata in vigore della presente legge le norme in contrasto con la presente normativa cessano di avere vigore.

Art. 5  
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

On. Davide Faraone